



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2018/2019**

Comunicato Ufficiale N°**130** del **17/04/2019**

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 17 aprile 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 3/ 4/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 4/2019 TROINA - ROTONDA CALCIO

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' A.S.D. ROTONDA CALCIO, con il quale si chiede sia inflitta all'A.S.D. TROINA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";

- esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale dell'A.S.D. TROINA risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1998, il n. 1 Serenari Daniel e il n. 3 Bonfini Raimondo Pio; " 2 calciatori nati dopo il 1° gennaio 1999, il n. 8 Gomes Guerra Rafael e il n. 11 Musso Antonino; " 1 calciatore nato dopo il 1° gennaio 2000, il n. 6 Sibide Chamberlain Oualia;

- rilevato che, al 41° del primo tempo l'A.S.D. TROINA procedeva alla sostituzione del n. 6, Sibide Chamberlain Oualia (classe 2000) con il n. 17 Concorso Alex (classe 1999), e che la seconda sostituzione, del n. 4 Saba Alfredo (classe 1995) con il n.16 Buffa Simone (classe 2001) avveniva solo al 1° del secondo tempo;

- rilevato che la sostituzione effettuata al 41° del primo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 2000, così come previsto dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 lettera c) pubblicato dal Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere all' A.S.D. TROINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 17 aprile 2019.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)